CAMERA DEI DEPUTATI N. 2585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa il 10 dicembre 1973

Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'attività promozionale turistica all'estero – com'è precisato nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 – spetta, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, alle regioni, le quali utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo, il quale svolge, in pari tempo, le funzioni di organo tecnico dello Stato per la promozione all'estero del turismo nazionale.

Il decreto sopra citato prevede espressamente, nell'ultimo comma dell'articolo 3 che « con legge della Repubblica si provvederà al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'ente ».

L'inclusione delle rappresentanze regionali negli organi dell'ENIT costituisce pertanto un preciso impegno preso dal Governo all'atto del trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di turismo e rappresenta la condizione indispensabile perché l'ENIT possa impostare i suoi programmi di attività sulla base delle iniziative che le regioni intendono realizzare nel settore della promozione all'estero.

È superfluo sottolineare l'interesse delle regioni all'emanazione da parte del Parlamento nazionale di un sollecito provvedimento legislativo che dia un definitivo assetto alla materia, riservando alle regioni il ruolo di protagoniste assegnato dalla Costituzione e riaffermato sia pur in modo non soddisfacente dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

È, d'altra parte, ormai urgente la definizione del quadro istituzionale entro il quale le regioni e lo stesso ENIT potranno operare in modo razionale e programmato per dare nuovo respiro alla promozione all'estero, settore nel quale l'Italia negli ultimi due anni, anche in dipendenza di questa situazione di incertezza, è stata praticamente assente. Le regioni pertanto, di fronte alla mancanza di iniziativa legislativa del Governo ritengono di affrontare il problema con unità di intenti e di indirizzi.

Nel corso di alcune riunioni svoltesi tra gli assessori regionali al turismo, è stato predispo-

sto uno schema di legge che le regioni, avvalendosi del potere loro conferito dall'articolo 121 della Costituzione, intendono presentare all'esame del Parlamento.

Lo schema, dopo aver precisato i compiti istituzionali dell'ente (articolo 2), ne stabilisce gli organi (articolo 3), tra i quali, oltre a quelli già esistenti (presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio dei revisori), sono previsti due vicepresidenti, la cui istituzione corrisponde ad una esigenza funzionale di una divisione di compiti tale da assicurare la maggiore snellezza all'attività dell'ENIT. L'attribuzione delle funzioni ai vicepresidenti spetta al consiglio di amministrazione (articolo 5), il quale provvederà anche ad incaricare uno dei vicepresidenti a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

Nessuna sostanziale innovazione è prevista per quanto riguarda il comitato esecutivo (articolo 6), il quale sarà composto di sei componenti eletti in seno al consiglio, oltre che del presidente e dei due vicepresidenti.

Grande rilievo assume, invece, la composizione del consiglio di amministrazione (articolo 7) che, con la struttura prevista nello schema, garantisce alle regioni l'esercizio del ruolo determinante nella conduzione politica dell'ente, che alle regioni spetta in base al dettato del decreto delegato n. 6.

Limitando la rappresentanza dell'amministrazione statale ai Ministeri del turismo, degli affari esteri, del bilancio e programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero, si è voluto ridurre la partecipazione ministeriale alle sole branche dell'amministrazione centrale che, per i compiti di istituto, possono e debbono recare un proprio contributo alla vita dell'ENIT.

Con la presenza – per il tramite dei membri della giunta incaricati del settore turistico – delle 20 regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il consiglio di amministrazione sarà in grado di formulare i piani dell'attività dell'ente sulla base delle proposte che le regioni avanzeranno, in modo che l'attività promozionale possa ricondursi ad una visione unitaria tenendo presenti le molteplici esigenze regionali.

Le forze di lavoro interessate al settore turistico sono rappresentate dai tre datori di lavoro e dai tre lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

I rappresentanti dell'Alitalia, della Finmare e delle ferrovie dello Stato garantiscono la presenza dei maggiori vettori nazionali, mentre il rappresentante della Associazione comuni d'Italia e dell'Unione delle province, insieme al rappresentante dell'ente, completano la composizione del consiglio.

L'ultimo comma dell'articolo 7, con l'adozione di una particolare procedura, intende evitare che, per il ritardo delle designazioni dei rappresentanti, il consiglio di amministrazione possa essere paralizzato nella sua attività.

Le restanti norme del disegno di legge non presentano aspetti degni di nota, ricalcando disposizioni di carattere amministrativo comuni, di regola, a tutti gli altri enti pubblici.

La giunta regionale e la settima commissione consiliare nel presentare lo schema all'esame del consiglio regionale, e raccomandandone l'approvazione entro breve tempo, ritengono che tale proposta legislativa – la quale sarà approvata da tutte le regioni, secondo gli impegni presi – potrà portare un decisivo contributo al definitivo assetto di un settore, qual è quello della promozione turistica all'estero, particolarmente delicato e al cui sviluppo l'amministrazione centrale e le regioni sono ugualmente interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha sede in Roma, e personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'ente svolge propaganda all'estero per la più efficace e produttiva affermazione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale e provvede al coordinamento delle attività promozionali all'estero degli organismi pubblici a carattere nazionale.

A tale scopo l'ente:

a) promuove, attua e coordina le più idonee iniziative pubblicitarie, promozionali e di diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

b) istituisce e gestisce delegazioni e uffici di corrispondenza all'estero;

c) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi.

ART. 3.

Sono organi dell'ente:

a) il presidente;
b) i due vicepresidenti;
c) il comitato esecutivo;
d) il consiglio di amministrazione;
e) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dura in carica quattro anni. Il decreto di nomina è emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del comi-

tato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione dell'ente elegge tra i suoi membri due vicepresidenti ai quali sono attribuiti, con lo statuto, compiti che esercitano secondo le modalità fissate dallo statuto stesso e compiti eventualmente delegati dal presidente.

Uno dei due vicepresidenti, indicato dal comitato esecutivo, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 6.

Il comitato esecutivo è costituito, oltreché dal presidente e dai due vicepresidenti, da altri sei componenti eletti in seno al consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive;

e) ogni altro atto che ad esso sia demandato per delega dal consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) da un componente delle giunte delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano incaricato del settore del turismo;

b) da cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, del commercio con l'estero e del turismo e spettacolo;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti ai settori di attività maggiormente interessati al movimento turistico;

e) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

f) da un dappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

g) da tre rappresentanti designati rispettivamente uno dall'Alitalia, uno dalla Finmare, uno dalle ferrovie dello Stato;

h) da un rappresentante del personale.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Nel caso che la comunicazione di designazioni dovesse tardare oltre 90 giorni dalla data di notificazione della richiesta il provvedimento di nomina viene emanato relativamente ai componenti designati, con riserva di successiva integrazione.

ART. 8.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

a) deliberare le direttive generali dell'ente e la formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali;

b) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) deliberare l'ordinamento dei servizi e la istituzione delle delegazioni e degli uffici di corrispondenza all'estero;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità.

Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua prima costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 9.

Il controllo della gestione dell'ente è demandato ad un collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio è composto di tre membri di cui uno che lo presiede, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro del tesoro e uno designato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

I revisori durano in carica quattro anni.

ART. 10.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 8, lettera *d*), tra le persone che abbiano una specifica competenza tecnica, economica e giuridico-amministrativa, in relazione ai compiti dell'ente.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo esplicando le funzioni di segretario con diritto di voto consultivo.

Il direttore generale cura la esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici dell'ente, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dagli organi dell'ente.

ART. 11.

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il finanziamento dell'ente provvede con:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di organismi ed enti pubblici;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) altre entrate eventuali.

ART. 12.

A decorrere dall'anno 1974 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore dell'ente di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è determinato in lire 12 miliardi che devono essere erogate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1974 si provvede quanto a lire 10.000.000.000 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quanto a lire 2.000.000.000 con l'assorbimento del capitolo 1164 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno medesimo e corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 13.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'ENIT è parificato alle amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 15.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su conforme deliberazione del consiglio stesso può procedere per accertate e gravi irregolarità attinenti al funzionamento dell'ente, allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di tre mesi per una sola volta.

ART. 16.

All'entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'espletamento delle formalità relative alla nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il regolare funzionamento dell'ente.

La durata del mandato del commissario straordinario è di quattro mesi.

ART. 17.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma ad esso conseguente e comunque in contrasto con la presente legge sono abrogati.